

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C:*

*alla voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo li della legge 15 marzo 1997, n. 59 — articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 200.000;  
2006: — 200.000;  
2007: — 200.000.

*alla voce:* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica — articolo 5, comma 1: Spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1694), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 600.000;  
2006: — 600.000;  
2007: — 600.000.

**20. 040.** (ex 20. 0. 132.) Stucchi, Sergio Rossi.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. Agli invalidi civili è riconosciuto un assegno pensionistico mensile di 516,00 euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

ART. 36-bis. — 1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.

2. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi

extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.06 per cento delle somme trasferite.

**20. 041.** (ex 20. 0. 147.) Russo Spena, Giordano, Valpiana, Innocenti, Trupia, Bolognesi, Lucà, Villetti, Buemi, Intini.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. I contributi dovuti all'INPS dai datori di lavoro agricoli sono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 2005, nella misura del 13 per cento da calcolare sul 40 per cento della retribuzione giornaliera.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere i seguente:*

ART. 36-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 36-ter. — (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del

soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

**20. 042.** (ex 20. 0. 137. parte ammissibile) Benvenuto, Pistone, Cennamo, Fluvi.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. Per le imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo dell'integrazione salariale ordinaria di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 20.000;  
2006: — 20.000;  
2007: — 20.000.

**20. 043.** (ex 20. 0. 130.) Giudice, Verro, Savo, Blasi.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. Nei limiti delle risorse indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2005, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogati i trattamenti di cassa in-

tegrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 140.000;  
2006: — 105.000;  
2007: — 70.000.

**20. 053.** (ex 20. 22.) Campa.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. L'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è soppresso.

2. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. le parole: « È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo », sono sostituite dalle seguenti: « Sono ammesse variazioni successive o riaperture dei programmi di riallineamento contributivo ».

**20. 061.** (ex 15. 032). Alberto Giorgetti, Villani Miglietta.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: « È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo », sono sostituite dalle seguenti: « Sono ammesse variazioni successive o riaperture dei programmi di riallineamento contributivo ».

\* **20. 062.** (ex 15. 033). Marras, Santori, Casero, Patria, Misuraca, Burani Proccaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Romele, Scaltritti, Zama, Cossa.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: « È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo », sono sostituite dalle seguenti: « Sono ammesse variazioni successive o riaperture dei programmi di riallineamento contributivo ».

\* **20. 063.** Losurdo, Bellotti, Catanoso, Franz, La Grua, Patarino, Villani Maglietta, Alberto Giorgetti.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. All'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, le parole « 31 dicembre 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2008 ».

**20. 070.** (ex 34. 101.) Verro.

**(A.C. 5310-bis – Sezione 8)**

**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 23.**

*(Rideterminazione della misura delle sanzioni per infrazioni al divieto di fumare e riassegnazione a singole amministrazioni per scopi predeterminati dei proventi delle sanzioni medesime).*

1. Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate del 10 per cento.

2. I proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare inflitte, a norma dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, da organi statali affluiscono al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, limitatamente ai maggiori proventi conseguiti per effetto degli aumenti di cui al comma 1, ad appositi capitoli di spesa del Ministero della salute per il potenziamento degli organi ispettivi e di controllo, come pure per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del tabagismo e delle patologie ad esso correlate.

3. Resta ferma l'autonomia, integrale disponibilità da parte delle singole regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma, e 29, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei proventi relativi alle infrazioni di cui al comma 1, accertate dagli organi regionali, come tali ad esse direttamente attribuiti.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-  
L'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 23.**

*(Rideterminazione della misura delle sanzioni per infrazioni al divieto di fumare e riassegnazione a singole amministrazioni per scopi predeterminati dei proventi delle sanzioni medesime).*

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

**23. 1.** (ex 23. 4.) Russo Spena, Giordano.

*Al comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 50 per cento.*

**23. 2.** (ex 23. 10.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 2, sostituire le parole: per il potenziamento degli organi ispettivi e di controllo con le seguenti: per finanziare la ricerca del cancro.*

**23. 3.** (ex 23. 6.) Ruta, Lettieri, Squeglia.

*Al comma 3, sostituire le parole: organi regionali con le seguenti: organi di polizia locali.*

**\*23. 4.** (ex \*23. 8.) Benvenuto, Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Alberta De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

**(Approvato)**

*Al comma 3, sostituire le parole: organi regionali con le seguenti: organi di polizia locali.*

**\*23. 5.** (ex \*23. 7.) Villetti, Intini, Grotto, Boselli, Di Gioia, Buemi, Pappaterra.

**(Approvato)**

*Al comma 3, sostituire le parole: organi regionali con le seguenti: organi di polizia locali.*

**\*23. 6.** (ex \*23. 5.) Stradiotto, Fioroni, Lusetti, Duilio, Morgando, Milana, Squeglia, Lettieri.

**(Approvato)**

*Al comma 3, sostituire le parole: organi regionali con le seguenti: organi di polizia locali.*

**\*23. 7.** (ex \*23. 3.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecucullo, Ostilio, Luigi Pepe, Potenza.

**(Approvato)**

*Al comma 3, sostituire le parole: organi regionali con le seguenti: organi di polizia locali.*

**\*23. 8.** (ex \*23. 11.) Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

**(Approvato)**

*Al comma 3, sostituire le parole: organi regionali con le seguenti: organi di polizia locali.*

**\*23. 9.** (ex \*23. 1.) Osvaldo Napoli.

**(Approvato)**

#### **(A.C. 5310-bis – Sezione 9)**

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

#### CAPO VI

#### FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

#### ART. 24.

*(Razionalizzazione dei processi operativi nella pubblica amministrazione centrale).*

1. Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed

eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, manutenzione e gestione.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute ad avvalersi, uniformando le procedure e le prassi amministrative in corso, degli applicativi e dei servizi di cui al comma 1, salvo i casi in cui possano dimostrare, in sede di richiesta di parere di congruità tecnico-economica di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo, che la soluzione che intendono adottare, a parità di funzioni, risulta economicamente più vantaggiosa.

3. Ai fini di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazione delle amministrazioni di cui al comma 2.

4. Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 2 possono avvalersi dei servizi di cui al medesimo comma 2, secondo modalità da definire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Ai fini della copertura delle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, possono essere assegnati al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione finanziamenti a carico del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cedolini per il pagamento delle competenze (buste paga) del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, purché sia già in possesso di caselle di posta elettronica fornite dall'amministrazione, sono trasmessi esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipen-

dente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici cassa delle amministrazioni, anche periferiche, dello Stato sono organizzati sulla base di procedure amministrative informatizzate. Tutti i contatti con il personale dipendente e con gli uffici, anche di altra amministrazione, avvengono utilizzando modalità di trasmissione telematica dei dati. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.

## PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

### CAPO VI

#### FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

#### ART. 24.

*(Razionalizzazione dei processi operativi nella pubblica amministrazione centrale).*

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con rilevanza esclusivamente interna alla pubblica amministrazione.*

**24. 1.** (ex 24. 3.) Gibelli, Caparini.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Le applicazioni informatiche e i servizi di cui al comma 1 sono individuate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in base ai seguenti requisiti:

*a)* i sistemi operativi, gli elaboratori di testo, i gestori di *database*, i navigatori *internet*, e in generale le applicazioni informatiche e i programmi di qualunque

tipo devono garantire all'utente l'accesso al codice sorgente, la possibilità di eseguire e di studiare il programma per qualsiasi scopo e di adattarlo alle necessità dell'amministrazione, la possibilità di riprodurre il programma e di migliorarne le caratteristiche, affinché queste siano accessibili a tutti gli utenti; la sicurezza dei dati trattati e conservati; la comunicabilità dei dati, in modo che ogni documento in formato elettronico reso pubblico sia accessibile mediante i principali programmi di videoscrittura; la stabilità del formato, in modo da assicurare la permanenza e la continuità nel tempo della documentazione prodotta dall'amministrazione;

b) nella scelta delle soluzioni tecnologiche più convenienti le pubbliche amministrazioni dovranno, con priorità, considerare:

1) la possibilità di riuso delle applicazioni informatiche e dei servizi da parte di altre pubbliche amministrazioni;

2) la disponibilità di tutte le informazioni necessarie per la piena conoscenza del processo di trattamento dei dati;

3) l'opportunità di valorizzare e condividere il patrimonio informativo pubblico, con l'adozione di standard informativi e documentali aperti.

1-ter. In osservanza del principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni dovranno preferire soluzioni tecnologiche basate su programmi con codice sorgente aperto, fornite da imprese che operino nel pieno rispetto della concorrenza nel mercato delle applicazioni informatiche e dei servizi.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: a parità di funzioni aggiungere le seguenti: e di requisiti, così come disposti dal comma 1-bis, lettere a) e b),.

\* **24. 2.** (ex 24. 8.) Magnolfi, Tocci, Follena, Buemi.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Le applicazioni informatiche e i servizi di cui al comma 1 sono individuate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in base ai seguenti requisiti:

a) i sistemi operativi, gli elaboratori di testo, i gestori di *database*, i navigatori *internet*, e in generale le applicazioni informatiche e i programmi di qualunque tipo devono garantire all'utente l'accesso al codice sorgente, la possibilità di eseguire e di studiare il programma per qualsiasi scopo e di adattarlo alle necessità dell'amministrazione, la possibilità di riprodurre il programma e di migliorarne le caratteristiche, affinché queste siano accessibili a tutti gli utenti; la sicurezza dei dati trattati e conservati; la comunicabilità dei dati, in modo che ogni documento in formato elettronico reso pubblico sia accessibile mediante i principali programmi di videoscrittura; la stabilità del formato, in modo da assicurare la permanenza e la continuità nel tempo della documentazione prodotta dall'amministrazione;

b) nella scelta delle soluzioni tecnologiche più convenienti le pubbliche amministrazioni dovranno, con priorità, considerare:

1) la possibilità di riuso delle applicazioni informatiche e dei servizi da parte di altre Pubbliche Amministrazioni;

2) la disponibilità di tutte le informazioni necessarie per la piena conoscenza del processo di trattamento dei dati;

3) l'opportunità di valorizzare e condividere il patrimonio informativo pubblico, con l'adozione di standard informativi e documentali aperti.

1-ter. In osservanza del principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni dovranno preferire soluzioni tecnologiche basate su programmi con codice sorgente aperto, fornite da imprese che operino nel

pieno rispetto della concorrenza nel mercato delle applicazioni informatiche e dei servizi.

*Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: a parità di funzioni aggiungere le altre: e di requisiti, così come disposti dal comma 1-bis, lettere a) e b).*

\* **24. 3.** (ex 24. 2.) Fistarol, Lettieri, Squeglia.

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Ai fini di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, promuovono corsi di formazione e riqualificazione informatica dei dipendenti per l'impiego di applicazioni informatiche e servizi basati su programmi con codice sorgente aperto nonché per l'utilizzo di documenti e di tabelle in formato elettronico accessibile mediante i principali programmi di videoscrittura.

*2-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, si provvede mediante utilizzo, nella misura di 5 milioni di euro, e fino a concorrenza di tali risorse, della dotazione del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 20 gennaio 2003, n. 3.

**24. 4.** (ex 24. 7.) Magnolfi, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi.

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, promuovono corsi di formazione e riqualificazione informatica dei dipendenti per l'impiego di applicazioni informatiche e servizi basati su programmi con codice sorgente aperto nonché per l'utilizzo di documenti e di tabelle in formato elettronico accessibile mediante i principali programmi di videoscrittura.

*2-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, si provvede mediante utilizzo, nella

misura di 5 milioni di euro, e fino a concorrenza di tali risorse, della dotazione del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 20 gennaio 2003, n. 3 a tal fine rifinanziato.

*Conseguentemente all'articolo 37, tabella A, voce Ministero dell'interno apportare la seguente variazione:*

2005: — 5.000.

**24. 5.** (ex 24. 1.) Fistarol, Lettieri, Squeglia.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il Centro Nazionale per l'Informatica, nello stipulare i contratti-quadro, privilegia le soluzioni informatiche che utilizzino, in tutto o in parte, software libero o a sorgente aperto. In ogni caso, all'atto della stipula del contratto, il Centro acquisisce il codice sorgente delle applicazioni informatiche oggetto del contratto stesso. Il Centro istituisce inoltre un sito *internet*, con funzione di *repository* nel quale confluiscono i codici sorgenti e i codici eseguibili delle soluzioni informatiche acquisite. Tale sito *internet* permette a tutte le pubbliche amministrazioni l'accesso ad ogni contenuto. Per le soluzioni informatiche rilasciate sotto licenza di tipo libero o a codice sorgente aperto, l'accesso è consentito anche al pubblico senza particolari formalità.

**24. 6.** (ex 24. 12.) Folena.

*Al comma 6, dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti: , tenuto conto del diritto alla riservatezza,*

**24. 7.** (ex 24. 9.) Magnolfi, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi.

*Al comma 6, dopo le parole: Ministro per l'innovazione e le tecnologie, aggiungere le seguenti: sentito il Garante per la protezione dei dati personali.*

**24. 8.** (ex 24. 10.) Magnolfi, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3107 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 SETTEMBRE 2004, N. 241, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (5369)**

**(A.C. 5369 — Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

1. Il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: « decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni », il comma 5-*bis* è sostituito dai seguenti:

« 5-*bis*. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e,

comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.

5-*ter*. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo ».

2. Al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: « tribunale in composizione monocratica » sono sostituite dalle seguenti: « giudice di pace ».

3. Al comma 1 dell'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: « il tribunale in composizione monocratica » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice di pace ».

4. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: « al tribunale in composizione monocratica » sono sostituite dalle seguenti: « al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida ».

5. Il comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di trattamento di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione ».

6. Il comma 5-*quinqüies* dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 5-*quinqüies*. Per i reati previsti ai commi 5-*ter* e 5-*quater* si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare l'esecuzione dell'espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per il

reato previsto dal comma 5-*quater* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto ».

7. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-*quater*, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20 »;

b) dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

« 3-*quater*. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-*bis* e 8, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è corrisposta una indennità di euro 10 »;

c) al comma 4, dopo le parole: « di cui ai commi 2, 3, 3-*bis* e 3-*ter* » sono inserite le seguenti: « , nonché 3-*quater*, ».

## ARTICOLO 2.

### (Norma di copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, determinati nel limite massimo di euro 1.397.458 per l'anno 2004 e di euro 4.192.373 a decorrere dall'anno 2005, si provvede:

a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall'anno 2004, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 ed euro 2.459.163 a decorrere dall'anno 2005, mediante riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) quanto ad euro 1.155.473 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-

2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### (A.C. 5369 – Sezione 2)

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

##### *All'articolo 1:*

*al comma 1, capoverso 5-bis, secondo periodo, le parole: « Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso » sono sostituite dalle seguenti: « L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa »; al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza »; dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: « Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili »; al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo:*

« Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria »;

*dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:*

« 2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica.

2-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, le parole: “con l'arresto da sei mesi ad un anno” sono sostituite dalle seguenti: “con la reclusione da uno a quattro anni”;

b) al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni”;

c) il comma 13-ter è sostituito dal seguente:

“13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo” »;

*al comma 5, capoverso 4, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza »; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Si appli-*

cano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13 »; *al secondo periodo, le parole:* « del centro di trattenimento di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1 »;

*dopo il comma 5, è inserito il seguente:*

« 5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, i commi 5-ter e 5-quater sono sostituiti dai seguenti:

“5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni” »;

*il comma 6 è sostituito dal seguente:*

« 6. Il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto” »;

*dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:*

« 6-bis. Al comma 5 dell'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: “ai corsi universitari”, sono inserite le seguenti: “e alle scuole di specializzazione delle università”.

6-ter. Il comma 2 dell'articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

“2. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorità non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni” »;

*al comma 7, lettera b), capoverso 3-quater, le parole:* « del decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo »;

*dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:*

« 7-bis. All'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: “e degli uffici consolari” sono sostituite

dalle seguenti: “, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero”.

7-ter. Al fine di far fronte alle maggiori nuove esigenze di potenziamento della sicurezza attiva e passiva del Ministero degli affari esteri, il fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è integrato, per l'anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro »;

è premessa la seguente rubrica: « (Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e alla legge 24 dicembre 2003, n. 350) ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. — (Misure di sostegno alle politiche di contrasto dell'immigrazione clandestina). — 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano”.

ART. 1-ter. — (Modificazioni all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228). — 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “fino a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “da uno a cinque anni”;

b) al comma 3, le parole: “da quattro a dodici anni” sono sostituite dalle seguenti: “da quattro a quindici anni” e il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 3-bis, alinea, le parole: “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 3” e, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

“c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti”;

d) al comma 3-ter, le parole: “si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona” sono sostituite dalle seguenti: “la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona”;

e) dopo il comma 3-sexies, è inserito il seguente:

“3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere”.

2. All'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specia-

lizzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenze”.

ART. 1-*quater*. — (*Disposizioni in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno*). — 1. Al comma 5 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e dall'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni”.

2. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e dall'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni”.

ART. 1-*quinquies*. — (*Modifiche all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*). — 1. All'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

“4-*bis*. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno può altresì stipulare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti e per l'eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell'interno, si deter-

mina l'importo dell'onere a carico dell'interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.

4-*ter*. Per le finalità di cui al comma 4-*bis*, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni” ».

All'articolo 2:

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 1 a 7, valutati in euro 7.597.458 per l'anno 2004 e in euro 22.792.373 a decorrere dall'anno 2005, si provvede:

a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall'anno 2004, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 e ad euro 2.459.163 a decorrere dall'anno 2005, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) quanto ad euro 6.200.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto ad euro 19.755.473 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 18.600.000, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto ad euro 1.155.473, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri »;

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

« 1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 1 a 7, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 7-ter, pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1-bis, nel limite massimo di 6.400.000 euro per l'anno 2004 e di 7.400.000 euro per l'anno 2005 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ».

*All'articolo 3, è premessa la seguente rubrica: « (Entrata in vigore) ».*

### (A.C. 5369 – Sezione 3)

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

##### ART. 1.

*(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e alla legge 24 dicembre 2003, n. 350).*

*Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole da: , e comunque fino alla fine del capoverso con le seguenti: il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera al pubblico ministero presso il tribunale ordinario territorialmente competente il quale ne richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione all'accompagnamento.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il capoverso 5-ter.*

#### 1. 19. Sinisi, Boato.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole da: e, comunque fino a: competente il con le seguenti: al pubblico ministero presso il tribunale ordinario territorialmente competente il quale, entro quarantotto ore, richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il capoverso 5-ter.*

1. 18. Sinisi, Leoni, Boato, Amici, Bressa, Montecchi, Coluccini, Bellillo, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole:* giudice di pace *con le seguenti:* tribunale in composizione monocratica.

*Conseguentemente:*

*al medesimo capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole:* giudice di pace *con le seguenti:* tribunale in composizione monocratica;

*al capoverso 5-ter, sostituire le parole:* giudice di pace *con le seguenti:* tribunale in composizione monocratica.

**\*1. 21.** Coluccini, Sinisi, Leoni, Bressa, Boato, Montecchi, Amici, Mascia, Bellillo, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole:* giudice di pace *con le seguenti:* tribunale in composizione monocratica.

*Conseguentemente:*

*al medesimo capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole:* giudice di pace *con le seguenti:* tribunale in composizione monocratica;

*al capoverso 5-ter, sostituire le parole:* giudice di pace *con le seguenti:* tribunale in composizione monocratica.

**\*1. 6.** Mascia, Pisapia.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e di un interprete di una lingua conosciuta dallo straniero ovvero, ove non sia possibile, di lingua francese, inglese, spagnola o araba nominato dal giudice.

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:*

*1-quinquies.* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso 5-bis, terzo periodo, determinati

nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

**1. 22.** Bressa, Bellillo, Sinisi, Boato, Leoni, Amici, Coluccini, Montecchi, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sesto periodo, dopo le parole:* Il giudice aggiungere *le seguenti:* , nominato un interprete, se necessario,.

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:*

*1-quinquies.* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 5-bis, sesto periodo, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento:

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

**1. 23.** Boato, Leoni, Bellillo, Sinisi, Bressa, Mascia, Coluccini, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sesto periodo, sostituire le parole: se comparso con le seguenti: se non ha espressamente rinunciato a comparire.*

**1. 7.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il settimo e l'ottavo periodo.*

*Conseguentemente, sopprimere l'undicesimo periodo.*

**1. 8.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il settimo e l'ottavo periodo.*

**1. 9.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il settimo periodo.*

**1. 25.** Amici, Bressa, Boato, Leoni, Coluccini, Sinisi, Mascia, Montecchi, Bellillo, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere l'undicesimo e il dodicesimo periodo.*

**1. 20.** Leoni, Boato, Mascia, Bressa, Bellillo, Sinisi, Coluccini, Amici, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 5-ter.*

**1. 26.** Leoni, Boato, Mascia, Coluccini, Bellillo, Bressa, Amici, Sinisi, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, dopo il capoverso 5-ter, aggiungere il seguente:*

**5-quater.** Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio dello Stato riguarda uno straniero per il quale non sia stato possibile eseguire con immediatezza il respingimento.

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:*

**1-quinques.** Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5-quater, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo, dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nei territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

**1. 17.** Bellillo, Sinisi, Leoni, Bressa, Montecchi, Amici, Coluccini, Boato, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Sopprimere il comma 2.*

**1. 27.** Boato, Leoni, Mascia, Amici, Bellillo, Coluccini, Sinisi, Montecchi, Bressa, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Sopprimere il comma 2-ter.*

**1. 28.** Sinisi, Amici, Bressa, Leoni, Bellillo, Montecchi, Boato, Coluccini, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 2-ter, sopprimere la lettera a).*

- 1. 11.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Al comma 2-ter, sopprimere la lettera b).*

- 1. 12.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Al comma 2-ter, sopprimere la lettera c).*

- 1. 13.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Sopprimere il comma 3.*

- 1. 29.** Mascia, Leoni, Boato, Montecchi, Bressa, Amici, Sinisi, Coluccini, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, il Governo individua in ciascuna Regione una struttura territoriale idonea sotto il profilo della capienza, dell'ubicazione e della sicurezza da destinare a Centro regionale di permanenza temporanea. Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, le opere di edilizia previste dal presente comma sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare ».

- 1. 5.** Landi di Chiavenna.

*Sopprimere il comma 4*

- 1. 30.** Bellillo, Leoni, Bressa, Coluccini, Amici, Mascia, Montecchi, Sinisi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 5, capoverso, quarto periodo, sopprimere le parole da: escluso il requisito fino alla fine del periodo.*

- 1. 31.** Amici, Boato, Sinisi, Leoni, Bressa, Montecchi, Bellillo, Coluccini, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 5, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: se comparso con le seguenti: se non ha espressamente rinunciato a comparire.*

- 1. 14.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Sopprimere il comma 5-bis.*

- 1. 15.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Al comma 5-bis, sopprimere il capoverso 5-ter.*

- 1. 32.** Boato, Sinisi, Leoni, Bressa, Amici, Bellillo, Coluccini, Mascia, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 5-bis, capoverso 5-ter, secondo periodo, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

- 1. 33.** Montecchi, Boato, Sinisi, Leoni, Bellillo, Coluccini, Bressa, Amici, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 5-bis, sopprimere il capoverso 5-quater.*

- 1. 35.** Bellillo, Boato, Leoni, Mascia, Amici, Bressa, Montecchi, Sinisi, Coluccini, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Sopprimere il comma 6.*

- 1. 36.** Boato, Sinisi, Leoni, Bressa, Amici, Bellillo, Montecchi, Coluccini, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 6, capoverso 5-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater con le seguenti: dal comma 5-ter, primo periodo,*

- 1. 37.** Sinisi, Leoni, Montecchi, Amici, Coluccini, Bressa, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Sopprimere il comma 7.*

- 1. 38.** Leoni, Boato, Sinisi, Amici, Bressa, Coluccini, Bellillo, Montecchi, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

#### ART. 1-bis

*(Misure di sostegno alle politiche di contrasto dell'immigrazione clandestina).*

*Sopprimerlo.*

- 1-bis. 1.** Bressa, Amici, Boato, Leoni, Bellillo, Montecchi, Sinisi, Coluccini, Bressa, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: di strutture fino alla fine del capoverso con le seguenti: di progetti di sensibilizzazione per la salvaguardia dei diritti umani, l'accoglienza e la protezione umanitaria, anche di collaborazione di organizzazioni non governative.*

- 1-bis. 4.** Sinisi, Leoni, Bellillo, Boato, Amici, Mascia, Coluccini, Bressa, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: di strutture fino alla fine del capoverso con le seguenti: di progetti per la formazione e l'addestramento delle forze di Polizia deputate al contrasto dei flussi irregolari di migranti verso il territorio italiano.*

- 1-bis. 3.** Sinisi, Boato, Leoni, Bressa, Amici, Coluccini, Montecchi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: di strutture fino alla fine del capoverso con le seguenti: di presidi di polizia attrezzati con le tecnologie necessarie, anche di comunicazione, utili per il rafforzamento dell'azione di contrasto di flussi migratori illegali verso il territorio italiano.*

- 1-bis. 2.** Sinisi, Amici, Boato, Leoni, Coluccini, Bressa, Montecchi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le parole: sempre che abbiano sottoscritto le convenzioni internazionali in materia di diritti umani e si impegnino espressamente a rispettarli. Nell'accordo di cooperazione il Ministero dell'interno è tenuto a provvedere la possibilità di accesso alle strutture delle organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani e dei rappresentanti del Parlamento italiano.*

- 1-bis. 5.** Sinisi, Leoni, Boato, Bressa, Amici, Coluccini, Montecchi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

#### ART. 1-ter

*(Modificazioni all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228).*

*Al comma 1, sopprimere lettera a).*

- 1-ter. 2.** Mascia, Pisapia, Boato.

**(A.C. 5369 - Sezione 4)****ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

le forze della difesa sono su base volontaria e specialistica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di impiegare, nel trasferimento degli espulsi nei loro Paesi di origine, anche le forze della difesa, per sottrarre il meno possibile personale prezioso per il controllo del territorio.

9/5369/1. Perrotta.

La Camera,

premesso che:

il nostro Paese continua ad essere una delle mete privilegiate per i cittadini extracomunitari che desiderino abbandonare la miseria, i conflitti e le persecuzioni dei loro Paesi d'origine, i quali tentano di entrare nel nostro territorio nazionale con ogni mezzo e, nella stragrande maggioranza dei casi, in modo irregolare;

il testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede che, ove non sia stato possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento da parte della Polizia di frontiera, lo straniero sia trattenuto presso uno dei centri di permanenza temporanea e assistenza dislocati sul territorio nazionale ai fini della sua identificazione ed in attesa dell'eventuale rimpatrio e che le modifiche normative introdotte dal decreto-legge in esame, porteranno ad un aumento del numero dei cittadini stranieri trattenuti presso i centri;

come è noto, tuttavia, i centri di permanenza temporanea allo stato esi-

stenti in Italia già soffrono, soprattutto durante i periodi di maggior afflusso di clandestini, quali ad esempio i mesi estivi, di un cronico sovraffollamento, dal quale consegue l'impossibilità, per la struttura ospitante, di garantire i servizi necessari ed essenziali agli immigrati nonché, spesso, di garantire, anche con l'ausilio delle Forze dell'ordine, un adeguato livello di sicurezza sia all'interno che all'esterno del Centro;

appare quindi necessario che il Governo intervenga al fine di aumentare il numero dei centri di permanenza temporanea sul territorio nazionale, affinché possano sempre essere tutelati, da un lato, i diritti dei cittadini extracomunitari ivi ospitati e, dall'altro, i diritti e la sicurezza degli operatori dei centri e dei cittadini delle località che ospitano i medesimi centri;

l'aumento del numero dei centri di permanenza temporanea dovrebbe avvenire attraverso la creazione di un centro in ogni regione, al fine di, da un lato, razionalizzare le spese, evitando che gli stranieri debbano essere trasportati da un lato all'altro del Paese e, dall'altro, di realizzare una distribuzione più equilibrata degli extracomunitari sul territorio, ed, in fine, con riferimento al principio, fissato dal decreto in esame, della competenza dei giudici di pace in materia di convalida dei provvedimenti di espulsione, al fine di razionalizzare i carichi di lavoro dei soggetti investiti di tale ufficio,

impegna il Governo

ad individuare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna regione o, comunque, in modo da rendere possibile una equilibrata dislocazione sul territorio nazionale, almeno una struttura adeguata sotto il profilo della capienza, dell'ubicazione e della sicurezza, da destinare a centro di permanenza temporanea, prevedendo che, ai fini dell'accertamento di conformità previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18

aprile 1994, n. 383, tali opere di edilizia siano equiparate alle opere destinate alla difesa militare.

9/5369/2. *(Nuova formulazione)*. Landi di Chiavenna, La Russa, Anedda, Airaghi, Alboni, Amoruso, Armani, Arrighi, Ascierio, Bellotti, Benedetti Valentini, Bocchino, Bornacin, Briguglio, Buontempo, Butti, Canelli, Cannella, Cardello, Carrara, Caruso, Castellani, Catanoso, Cirielli, Cola, Giorgio Conte, Giulio Conti, Coronella, Cristaldi, Delmastro Delle Vedove, Fasano, Fatuzzo, Fiori, Foti, Fragalà, Franz, Gallo, Gamba, Geraci, Ghiglia, Alberto Giorgetti, Girona Veraldi, La Grua, La Starza, Lamorte, Landolfi, Leo, Lisi, Lo Presti, Losurdo, Maceratini, Maggi, Malgieri, Gianni Mancuso, Luigi Martini, Mazzocchi, Menia, Meroi, Messa, Migliori, Angela Napoli, Nespoli, Onnis, Paolone, Patarino, Antonio Pepe, Pezzella, Porcu, Raisi, Ramponi, Riccio, Ronchi, Rositani, Saglia, Saia, Garnero Santanchè, Scalia, Selva, Strano, Tagliatela, Trantino, Villani Miglietta, Zaccheo, Zacchera.

La Camera,

premesso che:

i discendenti degli emigranti italiani che tornano nel nostro Paese si

trovano nella situazione difficile di non poter lavorare in attesa di cittadinanza e in assenza di uno strumento legislativo che conceda loro un permesso di soggiorno adeguato alla loro condizione di parenti di nostri connazionali,

impegna il Governo

a intraprendere le opportune iniziative volte a consentire ai discendenti di emigranti italiani, in attesa della definizione della procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana cittadinanza, l'esercizio di attività lavorative.

9/5369/3. *(Nuova formulazione)*. Sandi.

La Camera

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative, eventualmente di carattere normativo, volte a consentire agli stranieri nati in Italia e che dimostrino una permanenza continuativa nel territorio dello Stato, l'accesso ai servizi assistenziali, al sistema formativo, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento per una piena integrazione economica, sociale e lavorativa.

9/5369/4. Battaglia, Giacco, Leoni, Amici.

